

ISTRUZIONI OPERATIVE N.82

**A tutte le Organizzazioni
di Produttori interessate**

**All'UNAPROA
Piazza Alessandria 24
00198 Roma**

**All'ITALIA ORTOFRUTTA
Via Alessandria, 199
00198 ROMA**

**Alleanza Cooperative Italiane
Ufficio Servizi Ortofrutta
Via Torino 146
00184 ROMA**

**Alle Organizzazioni professionali
degli agricoltori
LORO SEDI**

**Alle Associazioni nazionali delle
cooperative agricole
LORO SEDI**

Alle Regioni:
- ABRUZZO
- PUGLIA
- CALABRIA
- SARDEGNA
- MOLISE
- BASILICATA
- SICILIA
- CAMPANIA
- LAZIO
- MARCHE
- PIEMONTE
- FRIULI V.G.

Alle P.A. di:
- BOLZANO
- TRENTO

OGGETTO: Addendum n. 2 alle Istruzioni Operative n. 2 - prot. ORPUM n. 1195 del 9.1.2020. Disposizioni per la gestione dei Programmi Operativi realizzati dalle Organizzazioni di produttori e loro Associazioni, per l'erogazione dell'aiuto finanziario; attivazione della misura "mancata raccolta" del pomodoro da industria nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi dei programmi operativi e oggetto di contratti stipulati tra organizzazioni di produttori e industrie di trasformazione.

Con Circolare Ministeriale prot. n. 9060200 del 20/08/2020, il Mipaaf ha autorizzato in via del tutto eccezionale ed esclusivamente per l'annualità in corso, le operazioni di "mancata raccolta" del prodotto pomodoro, coltivato in pieno campo e destinato alla trasformazione industriale. Così come disposto dalla Circolare ministeriale, le OP che intendono avvalersi della misura di mancata raccolta devono presentare alla Regione competente la modifica del proprio programma operativo e darne contemporanea comunicazione a questo Organismo pagatore.

Non saranno autorizzate le operazioni di mancata raccolta in difetto di presentazione alla Regione della modifica al programma operativo o la cui notifica preventiva è stata inoltrata all'Organismo delegato al controllo antecedentemente alla presentazione presso gli uffici della Regione competente della modifica al programma operativo. Lo scrivente Organismo Pagatore si riserva di eseguire detto accertamento anche ex-post e, qualora ricorrano le condizioni di esclusione sopra dette, a non riconoscere le indennità previste anche se in presenza di autorizzazione e di controllo dell'operazione da parte dell'Organismo delegato alle verifiche.

L'art. 33, paragrafo (4), lettera b), del Reg. UE n. 1308 del 2013, definisce la "mancata raccolta" come l'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile. La distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie non è considerata mancata raccolta.

L'indennità per la mancata raccolta del pomodoro è fissata dalla stessa Circolare Ministeriale:

Prodotto	A - sostegno massimo (€/100 Kg)	B - Indennità massima per la mancata raccolta		
	Allegato IV Reg. (UE) 2017/891 – "altre destinazioni"	Resa media (q/ha) 2015-2019	Importo/ha (resa media x sostegno massimo "altre destinazioni") €/ha	Importo massimo €/ha - 90% (Art. 48 par. 4 reg. (UE) 2017/891)
Pomodori in pieno campo 1° giugno - 31 ottobre	7,25	683,31	4.953,99	4.458,60

L'accesso alla misura è limitato alle Organizzazioni di produttori riconosciute per il codice CN CODE 07 02 00 00 Pomodori, freschi o refrigerati destinati esclusivamente alla trasformazione e limitatamente ai soci ad esse aderenti per tale tipologia di prodotto.

Le OP che intendono effettuare un'operazione di mancata raccolta, comunicano a mezzo mail, all'Organismo delegato al controllo, dopo aver presentato la modifica del proprio programma operativo, secondo la programmazione settimanale già stabilita nelle istruzioni operative n. 2 - prot. ORPUM n. 1195 del 9.1.2020 e valevole per i ritiri dal mercato, la notifica preventiva dell'operazione di che trattasi.

La notifica preventiva deve essere redatta in conformità al modello allegato (Mod. N-1). L'accesso alla misura è ammissibile se rispetta le seguenti condizioni:

- a) l'intervento è limitato a singole varietà della stessa specie CN CODE 07 02 00 00 Pomodori, freschi o refrigerati destinati esclusivamente alla trasformazione;
- b) la dimensione minima alla quale è applicabile l'intervento è costituita dall'appezzamento omogeneo definito come parcella (deve essere distrutta tutta la produzione delle varietà indicate dalla OP e coltivate sugli appezzamenti dichiarati);
- c) l'intervento è applicabile se la parcella (appezzamento/varietà) presenta una produzione quali-quantitativa che può definirsi normale. Sono quindi da escludere i casi in cui sono riscontrabili danni riconducibili ad avversità atmosferiche (gelate, grandine, ecc.) e a fitopatologie che comportano una riduzione della produzione superiore al 35%;
- d) la coltura deve essere condotta nel rispetto della normativa sulle buone pratiche agricole (GAP) o dei disciplinari di produzione (integrata e non), ove presenti;
- e) l'OP deve indicare il metodo di denaturazione che intende applicare alla singola coltura per rendere i prodotti non più idonei alla commercializzazione (ad es. interrimento, mediante aratura, dell'intera coltura nel caso di ortaggi, stacco dei frutti dalla pianta con immediata frantumazione dell'interfila nel caso di piante da frutto);
- f) le superfici oggetto dell'intervento sono coperte da contratto tra OP/produttore - industrie di trasformazione ed inserite negli impegni di conferimento del produttore all'OP e non eccedenti questi ultimi.

Come disposto dalla Circolare Ministeriale prot. n. 9060200 del 20/08/2020 la mancata raccolta non si applica nel caso in cui la produzione commerciale sia stata asportata totalmente o parzialmente, dalla superficie interessata, durante il ciclo di produzione normale.

Dovrà essere cura della OP indicare nella notifica preventiva il metodo di denaturazione in campo che si intende applicare, al fine di rendere il prodotto non più idoneo alla commercializzazione come specificato nel precedente punto e). La scelta del metodo di denaturazione in campo del prodotto deve essere fatta nel rispetto delle discipline ambientali, secondo quanto definito dalle normative regionali inerenti alla tutela ambientale e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 49, lett. b) del Reg. delegato UE n. 2017/891 e da quanto approvato in sede nazionale, regionale e/o locale. A seguito, infatti, dell'emanazione del Decreto Legislativo n. 152/1999, di recepimento della Direttiva CEE 91/676 denominata "Direttiva Nitrati", le Regioni e le Province autonome hanno individuato sul proprio territorio le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola e hanno predisposto un programma di azione, definendo divieti ed obblighi, ai fini della tutela e del risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, così come previsto all'art. 19 del Decreto sopra citato.

L'Organismo di controllo effettua la verifica su tutte le superfici oggetto di mancata raccolta, prima, durante e dopo l'effettuazione delle operazioni.

Le notifiche preventive costituiscono elementi documentali indispensabili per la giustificazione delle spese nel piano operativo dell'OP. L'OP è altresì tenuta a produrre, in sede di controllo, le planimetrie catastali delle superfici oggetto di intervento e la documentazione attestante la titolarità della conduzione di dette superfici oltre che fornire, ove richiesto, qualunque altra informazione attinente ai conferimenti ed ai relativi impegni di conferimento.

Al momento della notifica preventiva presentata dall'OP la coltivazione deve essere nella fase di maturazione, pronta per essere raccolta. La denaturazione deve essere effettuata, previa autorizzazione rilasciata dall'Organismo di controllo, lo stesso giorno indicato nella notifica preventiva o al più tardi deve iniziare nelle 24 ore successive. Le operazioni di denaturazione, salvo eccezioni concordate con l'Organismo di controllo, devono proseguire sino al loro completamento senza interruzione.

Si precisa che la denaturazione del prodotto può avvenire solo se autorizzata, previa verifica in loco sullo stato della coltivazione eseguita dall'Organismo delegato al controllo. Ove tale prescrizione venga disattesa non verrà riconosciuta alcuna indennità per la mancata raccolta.

Nel caso l'OP risulti non aver adempiuto ai propri obblighi, in base a quanto indicato nell'art. 65, paragrafo 2), del Reg. delegato UE 2017/891, sarà tenuta a versare una penale pari all'importo dell'indennità percepita per le superfici sulle quali gli obblighi non sono stati rispettati. L'inadempimento degli obblighi comprende fra l'altro i casi in cui:

- a) la superficie comunicata per la mancata raccolta non è ammissibile a tale misura;
- b) la raccolta è stata comunque effettuata, in tutto o in parte;
- c) si sono verificati un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative di cui l'organizzazione di produttori è responsabile.

I controlli verranno effettuati nella misura del 100% delle superfici interessate dalle operazioni di Mancata Raccolta, prima durante e dopo l'effettuazione delle operazioni di denaturazione.

Il controllo riguarderà almeno i seguenti aspetti:

- identificazione delle parcelle, loro titolarità ed estensione;
- stato della coltura relativamente alle pratiche colturali (idoneo alla commercializzazione);
- stato fitosanitario della coltura ed eventuali danni da fattori biotici e abiotici;
- presenza di produzione entro la media per specie e territorio;
- assenza di avvenute asportazioni di prodotto;
- corretta ed efficace denaturazione;
- rispondenza della tempistica delle operazioni.

Per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Marche, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Sicilia, l'organismo delegato al controllo è la SIN spa. Per quanto riguarda l'organismo di controllo SIN, la mail da utilizzare per l'invio delle notifiche preventive è: ritiri.ortofrutta@sin.it

Le restanti Regioni/PP.AA di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA che sono la Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Molise, Puglia, Sardegna, dovranno provvedere a render noto alle Organizzazioni operanti nel proprio territorio i recapiti (fax, e-mail, indirizzi postali) ai quali dovranno essere indirizzate, dalle OP, le previste notifiche preventive.

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico
F. Martinelli